

ORIGINALE

N. 5052/17
N. 3572/18

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 2604/2021 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 14/01/2022

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott.ssa Valentina Schivo** all'udienza del **27/10/2021**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

residente in _____

elettivamente domiciliato presso la sede della società _____

- LIBERO, PRESENTE

Difeso di fiducia dagli **Avv. Piero MAGRI e Benedetta GUASTONI**, entrambi del Foro di **Milano**

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 590, co. 1, 2 e 3 c.p. in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito specificate, perché, in qualità di Datore di lavoro della Soc. _____

cagionava al proprio

dipendente _____

gravi lesioni personali, consistite in "TRAUMA DA TAGLIO E SCHIACCIAMENTO AVAMPIEDE SX CON SUBAMPUTAZIONE ALLA LISFRANC, LESIONE COMPLETA DEGLI ESTENSORI, DELL'ARTERIA PEDIDIA E FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA DELLE BASI METATARSALI ESPOSTA", da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a gg 219, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare in violazione:

- dell'art. 64 co.1 lettera a) del D. Lgs. Nr.81/2008 All.IV nr.1.8.1 e 1.8.2), per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro e di passaggio fossero adeguatamente protetti contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa, in particolare la zona definita "magazzino ricevimento merci", dove il dipendente stava lavorando, non è adeguatamente attrezzata con mezzi tecnici od altre misure adeguate (ad es. procedure di lavoro, spazi e carrelli dedicati) per procedere alle operazioni di affilatura della lama della taglierina refilatrice (lung. mt 4,100 e del peso di Kg.40) che in quel momento si trovava posizionata su di un carrello, priva della prevista copertura e non ancorata contro la caduta;

- dell'art.18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. Nr.81/2008, il lavoratore non era fornito dei necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale, nello specifico delle calzature di sicurezza, cosicchè mentre stava effettuando lo scarico di materiale da un camion, in prossimità del carrello sul quale era posizionata la lama della taglierina refilatrice da affilare, veniva colpito dalla predetta lama che cadeva al suolo procurandogli le gravi lesioni personali sopraindicate.

Con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore ai 40 gg., nonché della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In Paderno Dugnano in data 29.04.2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: Chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste

Difesa: Chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; in subordine, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131bis c.p.; in estremo subordine, chiede il contenimento della pena nel minimo, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio dell'1/12/2017, _____ : veniva chiamato innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'imputazione.

Alla prima udienza, celebratasi in data 17/4/2019 in quanto quella originariamente fissata per il 23/1/2019 – per un disguido dell'ufficio – si era sovrapposta ad altra istruttoria, il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, dichiarava aperto il dibattimento e rinviava il processo per le istanze istruttorie.

L'udienza originariamente fissata per il 17/9/2019 veniva annullata su istanza della difesa, stante l'impedimento per concomitanti impegni professionali, e veniva celebrata in data 11/12/2019; in tale

ai fatti, una lettera di contestazione seguita dal licenziamento proprio per l'incidente in questione, come dimostra la documentazione agli atti).

Ancora, ha precisato che lo smontaggio della lama avveniva circa 3/4 volte all'anno e che mai, dal 2012 al giorno dell'incidente, essa era stata posizionata nel modo in cui si presentava il 29/4/2016.

Ha, poi, aggiunto che all'epoca non indossava scarpe anti-infortunistiche in quanto non ne era previsto l'uso obbligatorio. D'altronde, ha affermato che, una volta ripresi i sensi in ospedale, i medici interpretavano tale mancanza quale evento fortunato in quanto, non avendo la scarpa da lui indossata la suola rinforzata – diversamente da quello che sarebbe accaduto con una scarpa anti-infortunistica – riuscivano a tagliare la calzatura, salvando così il piede; diversamente, se non fossero riusciti a tagliare la suola e avessero, quindi, dovuto sfilare la scarpa, con ogni probabilità il piede avrebbe subito un'amputazione netta.

Inoltre, una volta previsto l'obbligo di indossare scarpe anti-infortunistiche – obbligo introdotto a seguito dell'incidente – lo stesso ha osservato che probabilmente esse non avrebbero comunque impedito l'evento, dal momento che i dispositivi di protezione in questione presentano un rinforzo soltanto nella parte della suola e della punta, rimanendo non ulteriormente protetta la parte alta del piede, ove invece è caduta la lama.

Da ultimo, ha riferito di essere riuscito a riprendere il lavoro – sempre all'interno della medesima società e con le medesime mansioni – nel dicembre 2016 e di essere stato interamente risarcito dalla compagnia assicuratrice della :

I testi e – redattori dell'inchiesta di infortunio agli atti, del 10/4/2017 – hanno riferito la dinamica dell'incidente per come appresa dalla persona offesa e hanno dichiarato di aver accertato – all'epoca dell'incidente – la violazione, da parte della della normativa legata alla sicurezza degli ambienti di lavoro: in particolare, non era previsto un sistema tecnico o procedurale per fare in modo di evitare che il lavoratore potesse essere investito dalla caduta di materiale, né era previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale. Quest'ultima violazione, all'epoca del sopralluogo, era già stata rimossa in quanto era già stato introdotto l'obbligo di indossare scarpe anti-infortunistiche; con riguardo alla prima, invece, a seguito dell'elevazione della contestazione, la società aveva previsto una procedura che prevedeva che la lama, una volta smontata, venisse chiusa in un contenitore, in modo da evitare che potesse costituire pericolo per i lavoratori.

Con riferimento all'idoneità delle scarpe anti-infortunistiche ad evitare l'evento verificatosi ai danni dell'Anzani, tuttavia, i testi si sono espressi in termini dubitativi, spiegando che la maggior parte delle calzature di questo tipo prevedono protezioni nella suola e nella punta, lasciando invece scoperta la

parte alta del piede; sono rari i casi in cui vengono utilizzate scarpe anti-infortunistiche che coprono anche (e comunque solo parzialmente) la parte superiore del piede, e vengono adottate soltanto in situazioni di forte rischio concreto.

I testi della difesa (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Modar), (prima magazziniere in Modar assunto da una cooperativa e poi direttamente dalla società) (prima magazziniere in Modar assunto da una cooperativa e poi direttamente dalla società) hanno confermato che la procedura seguita sin dal 1995 per lo smontaggio della lama prevedeva che essa venisse coperta nella parte tagliente (operazione effettuata anche il giorno dell'infortunio) e che venisse, poi, poggiata a terra, su dei ceppi di legno, in una zona ben visibile e non di passaggio del magazzino. ha aggiunto che quel giorno era stato proprio il Conti a rifiutarsi di poggiarla per terra, senza alcun motivo, probabilmente "per comodità sua".

Il consulente della difesa, dott. Crepaldi, ha confermato l'esistenza della prassi già sopra descritta, nonché la probabile inidoneità della scarpa anti-infortunistica a prevenire rischi del tipo di quello verificatosi: in primo luogo, in quanto tali calzature di solito non coprono la parte alta del piede, ma solo la punta e la suola; in secondo luogo, in considerazione dell'ingente peso della lama; infine, ha condiviso la conclusione che, nel caso di specie, l'utilizzo della scarpa anti-infortunistica avrebbe probabilmente aggravato la lesione, rendendo impossibile il taglio della scarpa e costringendo, quindi, il personale sanitario a procedere a sfilarla, così rischiando di aggravare la ferita.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono state condivise anche dall'imputato nel corso del proprio esame, il quale ha ribadito una forte attenzione, da parte sua, per il tema "sicurezza sul lavoro" e il quale ha altresì riferito di avere proceduto al licenziamento del addetto sin dal 1999 alla mansione dello smontaggio della citata lama, proprio in considerazione della sua scelta di non seguire la citata prassi, così cagionando l'incidente con il suo comportamento. Ha, infine, affermato di non avere certezza in ordine alla circostanza che la nuova procedura di smontaggio della lama sia idonea a prevenire rischi del tipo di quello verificatosi: la lama, infatti, è sempre stata protetta nella parte tagliente; il fatto che oggi, dopo lo smontaggio, essa venga inserita in una cassetta non esclude, comunque, la possibilità di lesioni in caso di caduta della stessa, dal momento che – come d'altronde affermato anche da altri testi – ciò che ha provocato la grave lesione alla persona offesa è stato proprio il peso della lama, non la circostanza che si trattasse di oggetto tagliente.

Quanto sopra esposto consente di escludere la responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Pur sussistendo pacificamente l'elemento materiale del reato rappresentato dalle lesioni gravi riportate dall' in conseguenza della caduta della lama sul suo piede, non è tuttavia possibile



concludere nel senso che esse siano state causalmente connesse alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, come indicato nel capo di imputazione.

Con riguardo all'utilizzo del dispositivo di protezione individuato nella calzatura anti-infortunistica si è ampiamente provato che tale circostanza – con ogni probabilità – non avrebbe comunque evitato l'evento verificatosi: se, infatti, esse sono indispensabili nella prevenzione di rischi di altra natura, con riguardo al caso di specie nulla avrebbero potuto prevenire. Da un lato, quelle utilizzate comunemente in luoghi di lavoro che non sono caratterizzati da un altissimo livello di rischio – come nel caso che qui ci occupa – non proteggono maggiormente di una comune scarpa il punto anatomico che è stato attinto dalla caduta della lama. Anzi, esse avrebbero potuto avere un effetto opposto, e cioè quello di aggravare la lesione, impedendo il taglio della scarpa una volta giunta la PO in ospedale e, così, la conservazione della parte di piede non del tutto amputata.

Di conseguenza, non è possibile affermare con ragionevole certezza che se i avesse indossato le calzature protettive, non gli sarebbe occorsa la lesione in questione.

Con riguardo alla violazione relativa all'assenza di procedure per procedere in sicurezza allo smontaggio della lama si osserva, invece, come non si condivide tale contestazione. Seppure, infatti, non fosse prevista per iscritto la procedura da seguire, occorre tuttavia osservare come fosse senz'altro presente una prassi più che ventennale in materia. Prassi che prescriveva di appoggiare la lama per terra, in un punto del magazzino ben individuato, non di passaggio e ben visibile, in modo da ridurre al massimo – se non azzerare – il rischio di incidenti: in primo luogo, impedendone la caduta, mediante l'appoggio al suolo; in secondo luogo, impedendo il pericolo di inciampo, collocandola in un luogo *ad hoc* lontano dalle altre lavorazioni. A ciò si aggiunga che tale prassi era sempre stata curata da un solo addetto: il sig. Elemento, questo, di per sé idoneo a rendere prevedibile che tale prassi venisse sempre rispettata: se da un lato sarebbe stato opportuno prevedere una procedura scritta, da altro lato è pur vero che la presenza di un solo soggetto adibito alla mansione rendeva quantomeno improbabile che la prassi non scritta non venisse seguita.

Di più, lo stesso imputato – con una considerazione che si ritiene di condividere anche alla luce delle altre testimonianze offerte nel corso del processo – ha puntualizzato che la procedura adottata a seguito delle contestazioni mosse dall'ATS Milano non sarebbe probabilmente stata idonea a prevenire l'evento in questione: infatti, tale procedura prevede, in aggiunta rispetto a quella sempre seguita, che la lama venga posizionata all'interno di una cassetta. Aggiunta, tuttavia, che non avrebbe comunque evitato le lesioni all' se essa fosse stata posta sul carrello come il giorno dell'incidente e come mai prima di allora, essendo esse da ricondurre alla caduta di un oggetto del peso di circa 40 kg, e non alla caduta di un oggetto tagliente.

Tanto impone, di conseguenza, una pronuncia assolutoria secondo la formula indicata in dispositivo.

In ogni caso, merita osservare come si ritenga che nel caso di specie difetti, in ogni caso, anche l'elemento soggettivo in capo all'imputato: proprio per quanto sopra esposto a proposito della presenza di un soggetto che, sin dal 1999, era addetto all'esecuzione di quella mansione, e proprio perché dalla stessa data la prassi prevista per lo svolgimento dell'incarico era sempre stata seguita, si deve concludere nel senso che il comportamento del _____ – nel caso di specie – si sia inserito quale condotta eccezionale e del tutto imprevedibile da parte del _____, che, dunque, nulla avrebbe potuto fare per evitare la verificazione dell'evento.

Da ultimo, stante il carico di lavoro e contemporaneo impegno di questo giudice nella trattazione di processi anche a carico di detenuti, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.

INDICA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Monza, 27.10.2021

Il Giudice

dott.ssa Valentina Schivo



Depositato in cancellaria

Casi 14/10/2021

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Dott.ssa Debora Lorenzini

